1. Un tributo obbligatorio che costituisca una tassa parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito sia destinato soltanto a favore di prodotti nazionali, in modo che i vantaggi che ne discendono compensino integralmente l'onere gravante su questi prodotti, costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato. Qualora tali vantaggi compensino soltanto una parte dell'onere gravante sui prodotti nazionali, la tassa costituisce un'imposizione interna discriminatoria ai sensi dell'art. 95 del Trattato, la cui riscossione è vietata per la frazione del suo importo destinata alla compensazione di cui fruiscono i prodotti nazionali. La sola circostanza che la tassa sia riscossa su prodotti importati, senza deduzione di una tassa nazionale bensì analoga, ma disciplinata in modo autonomo dalla normativa nazionale, applicata sugli stessi prodotti nello Stato membro di esportazione, non costituisce un motivo d'incompatibilità di tale tassa con l'art. 95 del Trattato.

2. La riscossione di un tributo obbligatorio che costituisca una tassa parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito sia destinato soltanto a favore di prodotti nazionali, può integrare gli estremi di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ove ricorrano le condizioni di applicazione dell'art. 92 del Trattato, restando inteso che una valutazione del genere rientra nella competenza esclusiva della Commissione, secondo il procedimento all'uopo previsto dall'art. 93 del Trattato, e sotto il controllo della Corte.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-72/92 *

I — La disciplina nazionale controversa, il procedimento principale e le questioni pregiudiziali

1. La legge tedesca 26 giugno 1969 (BGBl. I, pag. 635), nella versione di cui alla comunicazione 8 novembre 1976 (BGBl. I, pag. 3109), dispone in particolare quanto segue:

«*Articolo 1 — Forma giuridica*

È istituito un Fondo di commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi (Absatzfonds) come ente di diritto pubblico avente sede a Bonn.

* Lingua processuale: il tedesco.

Articolo 2 — Finalità

(1) Il Fondo di commercializzazione ha la finalità di promuovere, in modo centralizzato, con mezzi e metodi moderni, la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi raggiungendo e seguendo i mercati tedeschi e stranieri.

(2) Per compiere dette finalità (...) il Fondo di commercializzazione si serve di un'organizzazione centrale avente il compito di promuovere la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti agricoli, forestali ed alimentari e da cui non è concesso di effettuare operazioni aventi fine di lucro per proprio conto (...).

(3) Per raggiungere le proprie finalità, nella misura in cui queste riguardano le relazioni sui corsi di mercato, il Fondo di commercializzazione si serve di un'organizzazione centrale particolare. Detta organizzazione deve migliorare la trasparenza del mercato nell'interesse di tutti gli operatori.

(4) Per la realizzazione della sua finalità, il Fondo di commercializzazione mette delle risorse finanziarie a disposizione degli enti indicati ai paragrafi 2 e 3 (...).

Articolo 10 — Finanziamento

(1) Il Bund versa come contributo al Fondo (...)Altri crediti sono versati al Fondo di commercializzazione in forma di contributi, ai sensi dei paragrafi che seguono.

(2) I contributi sono prelevati nel settore dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 3-8.

(3) Il contributo ammonta a (...).

(...).

9. Per le imprese che presentano all'ispezione carni di animali abbattuti a fini commerciali,

(...).

1 DM per maiale,

(...)».

2. La società Scharbatke GmbH gestisce un macello ed un negozio di carni all'ingrosso. Fra il maggio e l'agosto 1985 nello stabilimento della società Scharbatke sono stati abbattuti 11 599 maiali, successivamente presentati al controllo delle carni. Detti maiali provenivano, per la maggior parte, dai Paesi Bassi, in cui erano stati assoggettati ad un'imposta nazionale destinata al finanziamento di provvedimenti per la promozione della vendita dei prodotti agricoli ed alimentari olandesi. La società Scharbatke ha commercializzato in Germania questa carne di maiale sotto la denominazione «Carne di maiale olandese».

3. Con ingiunzione 24 ottobre 1985, le autorità tedesche hanno intimato alla ricorrente il versamento di un importo totale di 11 867,80 DM, ai sensi dell'art. 10, n. 3, punto 9, della legge tedesca sopraccitata. Essendo stato respinto il suo reclamo, la società ha proposto un ricorso contro detta ingiunzione.

4. Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, adito con ricorso, ha espresso seri dubbi in ordine alla conformità di detti contributi con le norme comunitarie.

5. Il giudice nazionale indica in primo luogo la possibile violazione degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE. Facendo riferimento alle sentenze della Corte 18 giugno 1975, IGAV (causa 94/74, Racc. pag. 699) e 25 maggio 1977, Cucchi (causa 77/76, Racc. pag. 987), esso rileva che i requisiti in esse indicati sono nella fattispecie presenti, dal momento che il beneficio finanziato dai contributi in questione va esclusivamente a vantaggio dei prodotti nazionali. Il giudice nazionale fa osservare che la Corte ha già avuto occasione di esaminare il regime del Fondo di commercializzazione de quo, nel contesto della sentenza 22 marzo 1977, Steinike (causa 78/77, Racc. pag. 595), ma non vi ha rilevato alcuna violazione della disciplina comunitaria dal punto di vista delle tasse di effetto equivalente. Il Verwaltungsgericht può tuttavia rilevare una certa contraddizione fra questa sentenza e le due sentenze sopraccitate.

6. Per quanto riguarda l'eventuale applicazione, nel caso di specie, dell'art. 95 del Trattato CEE, il Verwaltungsgericht si riferisce ai principi espressi dalla sentenza della Corte 5 maggio 1982, Gaston Schul (causa 15/81, Racc. pag. 1409), facendo notare che la società ricorrente ha già versato contributi analoghi nei Paesi Bassi.

7. Il giudice nazionale rileva infine l'incompatibilità dell'esazione dei contributi de quibus con gli artt. 92 e 93 del Trattato, in materia di aiuti di Stato, e si chiede se sia autorizzato ad adottare dette disposizioni di cui alla sua decisione. Esso si riferisce in proposito alla giurisprudenza della Corte ed in particolare alla sentenza 25 giugno 1970, Francia/Commissione (causa 47/69, Racc. pag. 487), da cui emerge che un provvedimento che dispone un aiuto di Stato può essere incompatibile con il mercato comune a causa del suo metodo di finanziamento, in particolare quando questo persegua una finalità di protezione che va al di là dell'aiuto propriamente detto.

8. Tenendo presenti queste considerazioni il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 11 dicembre 1991, ha quindi sospeso il procedimento e proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un tributo nazionale, riscosso su carni suine provenienti da un altro Stato membro e messe in commercio con una denominazione contenente un riferimento al paese d'origine dei suini macellati, integri la fattispecie della "tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale" ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE, qualora tale tributo, pur essendo imposto anche sulle carni di provenienza nazionale, venga devoluto esclusivamente a un fondo il cui unico fine istituzionale è la promozione delle vendite e del miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari e della silvicoltura nazionali.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se il tributo di cui alla prima questione integri gli estremi di un'"imposizione interna indiretta superiore" ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato CEE, ovvero di un'"imposizione interna intesa a proteggere indirettamente altre produzioni" ai sensi dell'art. 95, secondo comma, dello stesso Trattato, qualora prima dell'importazione le carni siano già state assoggettate ad un analogo tributo nel paese di provenienza e di ciò non sia tenuto conto nella riscossione del tributo nel paese importatore.

3) Se il giudice nazionale sia competente ad accertare la conformità al diritto comunitario dell'imposizione del tributo nazionale di cui alla prima questione sotto il profilo dell'art. 92 del Trattato CEE, qualora la ricorrente nella causa principale assuma di essere discriminata da un aiuto statale, essendo obbligata a contribuire al finanziamento dell'aiuto nonostante che essa non appartenga, in quanto importatrice, al novero dei beneficiari del detto aiuto.

4) In caso di soluzione affermativa della terza questione:

Se il finanziamento del fondo (meglio descritto nella prima questione) tramite l'imposizione dei tributi sulle carni suine provenienti da altri Paesi membri, costituisca indirettamente un meccanismo protezionistico dagli effetti equivalenti a quelli di un aiuto protezionistico ai sensi dell'art. 92 del Trattato e se siffatto meccanismo sia incompatibile con il mercato comune ai sensi del citato art. 92. Se, pertanto, un simile meccanismo incontri, alla stregua di un analogo aiuto protezionistico, il divieto di cui all'art. 92».

9. L'ordinanza di rinvio è stata registrata alla cancelleria della Corte il 9 marzo 1992.

II — Fase scritta del procedimento

10. In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte, il 22 maggio 1992 la società Scharbatke, ricorrente nel procedimento principale, rappresentata dall'avv. L. Liebenau, il 12 giugno 1992 il governo tedesco, rappresentato dal signor E. Röder, in qualità di agente, ed il 10 giugno 1992 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico signor R. Wainwright e dalla signora A. Bardenhewer, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti.

11. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Osservazioni della ricorrente nel giudizio principale

12. La *società Scharbatke* afferma che una riscossione di contributi sugli animali importati nella Repubblica federale di Germania da altri Stati membri della Comunità viola le disposizioni degli artt. 9 e 12 del Trattato, dal momento che gli oneri che gravano i prodotti nazionali analoghi sono compensati da interventi del Fondo di commercializzazione. Infatti, le azioni di promozione condotte dal Fondo verrebbero in pratica ad annullare, completamente o parzialmente,

l'onere gravante sulle imprese tedesche assoggettate al versamento del contributo de quo. Tale sistema di contributi configurerebbe solo apparentemente un regime di tassazione interno e potrebbe pertanto, a causa del suo carattere protezionistico, essere qualificato come tassa di effetto equivalente.

13. La corrispondenza, voluta dalla giurisprudenza della Corte, tra l'esazione di una contribuzione fiscale e il vantaggio assicurato, attraverso le risorse provenienti dalla stessa contribuzione, ai soli prodotti nazionali, sarebbe, nel caso di specie, provata. Infatti, la finalità del Fondo di commercializzazione sarebbe proprio quella di spingere il consumatore ad optare per i prodotti tedeschi, cosa che avverrebbe a detrimento dei prodotti stranieri. La pubblicità realizzata dal Fondo in favore dei prodotti tedeschi non potrebbe dar luogo ad un effetto favorevole alle vendite dei prodotti similari importati.

14. La ricorrente nel giudizio principale ritiene, contrariamente al giudice nazionale, che la sentenza Steinike, sopraccitata, non è in contrasto con le sentenze IGAV e Cucchi, di cui sopra. Infatti, nella sentenza Steinike, la Corte si sofferma manifestamente sull'uguaglianza di trattamento dei prodotti con riguardo alla riscossione delle imposte e all'assenza di qualsiasi differenza di trattamento indiretta fra i prodotti stranieri ed i prodotti nazionali, differenza che potrebbe, ad esempio, essere determinata da attività di promozione della commercializzazione dei prodotti nazionali a livello centrale.

15. Nel caso in cui la Corte ritenesse che i contributi de quibus non possono essere considerati misura di effetto equivalente, la ricorrente nel giudizio principale ritiene che in ogni caso occorra considerarli in contrasto con l'art. 95 del Trattato. Essa si riferisce in proposito alla sentenza Gaston Schul, sopraccitata, affermando che le autorità tedesche non potevano esigere il pagamento di una contribuzione ad un tasso pieno, ma solo una contribuzione diminuita di quella già versata nei Paesi Bassi.

16. Nel caso in cui la Corte risolvesse in senso positivo la terza questione e consentisse al giudice di rinvio di procedere alla verifica della conformità delle contribuzioni de quibus all'art. 92 del Trattato, la ricorrente nel procedimento principale afferma che, in conformità con le conclusioni tratte dalla sentenza Francia/Commissione di cui sopra, un aiuto può perfettamente essere contrario all'art. 92 del Trattato a causa del metodo di finanziamento.

17. Essa sostiene in proposito che, nella fattispecie, l'importanza delle misure di aiuto adottate dal Fondo di commercializzazione a favore dei prodotti nazionali cresce automaticamente in proporzione alla crescita del rendimento delle contribuzioni riscosse in particolare sui prodotti importati. In tal modo, il metodo con cui gli interventi del Fondo sono finanziati determinerebbe ripercussioni di tipo protezionistico che andrebbero ben al di là dell'aiuto propriamente detto. I contributi versati al Fondo sarebbero pertanto contrari all'art. 92 del Trattato, in quanto imposti sui prodotti importati provenienti da altri Stati membri.

Osservazioni del governo tedesco

18. La convenuta nel giudizio principale osserva, in ordine alla *prima questione*, che la

caratteristica fondamentale di un'imposta di effetto equivalente, in grado di distinguerla da un'imposta interna ai sensi dell'art. 95 del Trattato, è la seguente: la prima grava esclusivamente sul prodotto importato, mentre la seconda grava contemporaneamente sui prodotti importati e sui prodotti nazionali. Le contribuzioni controverse rientrerebbero in un regime generale di imposizioni interne. I prodotti importati non sarebbero assoggettati ad alcuna imposizione a causa del mero fatto dell'importazione, ma in quanto importati in un determinato stadio della trasformazione, stadio in cui appunto le tasse gravano anche sui prodotti nazionali. In tal modo, dette contribuzioni non configurerebbero imposte di effetto equivalente.

19. Tuttavia, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, è opportuno tenere altresì in considerazione la destinazione di quanto raccolto attraverso le contribuzioni in questione (sentenza 11 marzo 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest, cause C-78/90-83/90, Racc. pag. I-1847). Il governo tedesco afferma, in proposito, che le contribuzioni controverse vanno anche a vantaggio dei produttori i cui animali vengono importati in Germania. Infatti, gli interventi pubblicitari realizzati dal Fondo si rivolgevano esclusivamente al consumatore finale. In tal modo, la pubblicità per i prodotti di macelleria non avrebbe fatto riferimento all'origine degli animali o alla composizione dei prodotti trasformati. Le norme tedesche relative al Fondo non dovrebbero essere interpretate, nel contesto della promozione delle vendite, come se i prodotti derivanti dal trattamento o dalla trasformazione di animali di origine straniera dovessero essere esclusi dalla pubblicità. Al contrario, tutti i prodotti di macelleria, senza distinzione alcuna, beneficierebbero della pubblicità indipendentemente dalla loro origine, dal momento che solo il trattamento e la trasformazione si realizzano in Germania. L'aumento della richiesta di prodotti lavorati e trasformati nel settore della carne, cosa che è appunto la finalità del Fondo, favorirebbe allo stesso modo la richiesta dei prodotti non lavorati, stranieri e nazionali.

20. Tenendo presente la giurisprudenza della Corte, il governo tedesco propone pertanto di risolvere la prima questione in senso negativo.

21. Il governo tedesco invita a risolvere negativamente anche la *seconda questione*, dal momento che il contributo controverso grava i prodotti nazionali ed importati nel primo stadio della loro trasformazione, senza che vi sia alcuna differenza in ragione della loro provenienza, né a livello di aliquota, né a livello di imponibile, né in ordine alle modalità di riscossione.

22. Vista e considerata la giurisprudenza della Corte, secondo cui, nel contesto dell'art. 95 del Trattato, occorre prendere in considerazione l'utilizzazione del ricavato dall'imposizione de qua, il governo tedesco afferma nuovamente che i provvedimenti di promozione delle vendite finanziati dal Fondo di commercializzazione sono a beneficio dei prodotti grezzi tanto nazionali che stranieri, a condizione che essi siano trattati e trasformati in Germania. I prodotti stranieri non trattati o trasformati nel paese non sarebbero assoggettati all'imposizione controversa.

23. Il governo tedesco sostiene altresì che le conclusioni tratte dalla sentenza Schul, sopraccitata, non possono essere applicate nella presente controversia, in quanto nella causa Schul l'importazione era stata assoggettata ad imposizione ed invece il fatturato corrispondente non era tassato all'interno del paese; nella presente fattispecie invece, la

contribuzione controversa pagata dalla ricorrente viene calcolata secondo gli stessi criteri di quella dovuta da un soggetto d'imposta tedesco.

24. Per quanto riguarda la *terza questione*, il governo tedesco afferma che, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte, l'analisi della compatibilità di un provvedimento di aiuto nazionale con l'art. 92 del Trattato rientra nella competenza della Commissione, secondo la procedura prevista dall'art. 93 del Trattato, sotto controllo della Corte (sentenza Steinike, 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, causa C-354/90, Racc. pag. I-5505, sentenza 11 marzo 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest, sopraccitata).

25. A parere del governo tedesco, non c'è alcuna ragione per allontanarsi da questa giurisprudenza, tanto più che il Consiglio non ha ancora adottato i regolamenti d'applicazione di cui all'art. 94 del Trattato. La legge riguardante il Fondo sarebbe stata notificata alla Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, senza che quest'ultima chiedesse che la relativa disciplina venisse modificata. In tal modo, il giudice di rinvio non sarebbe competente a pronunciarsi in ordine alla compatibilità di detto regime con l'art. 92 del Trattato.

26. In merito alla *quarta questione*, e nonostante il fatto che non sia necessaria una risposta stante la soluzione negativa data alla terza questione, il governo tedesco elabora la tesi in base a cui le modalità del finanziamento di un provvedimento di aiuto statale debbono essere controllate solo ai sensi dell'art. 95 del Trattato e non ai sensi dell'art. 92.

27. A parere del governo tedesco, una violazione dell'art. 92 del Trattato può risultare dall'utilizzazione del ricavato di una contribuzione interna e non solo in base alle modalità della riscossione della stessa. Una contribuzione interna discriminatoria non potrebbe costituire di per sé una ragione per considerare l'utilizzazione del ricavato come aiuto vietato ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Lo stesso varrebbe per il caso opposto: una discriminazione fiscale non potrebbe essere giustificata dal fatto che la contribuzione discriminatoria serve a finanziare un aiuto autorizzato ai sensi dell'art. 92.

28. Pertanto, ciò che sarebbe decisivo per valutare se detta contribuzione configura un aiuto statale sarebbe l'utilizzazione del ricavato della contribuzione stessa. A parere del governo tedesco, questa conclusione è avvalorata dalla seguente riflessione: se l'illegittimità del finanziamento potesse comportare l'illegittimità di un provvedimento di aiuto statale, i destinatari, in linea di principio, dovrebbero restituire l'aiuto. Non si riterrebbe tuttavia che una violazione del diritto comunitario dal punto di vista del finanziamento possa produrre effetti sui rapporti tra lo Stato membro interessato ed i destinatari dell'aiuto controverso.

29. Il governo tedesco afferma ancora che all'epoca della sentenza Francia/Commissione, di cui sopra, prevaleva l'idea che la ratio dell'art. 95 del Trattato non fosse il controllo dell'utilizzazione di quanto ricavato con un'imposizione interna. Si riteneva viceversa che detta contribuzione, quando gravava allo stesso modo sui prodotti nazionali e su quelli importati, fosse compatibile con l'art. 95. La giurisprudenza della Corte sarebbe nel frattempo evoluta, nel senso che, per l'applicazione dell'art. 95, si tiene altresì conto della destinazione del ricavato di una contribuzione interna (sentenza 21 maggio

1980, Commissione/Italia, causa detta «Sovraprezzo», causa 73/79, Racc. pag. 1533). Il fatto che il ricavato di una contribuzione interna riscossa sui prodotti nazionali ed importati vada esclusivamente o principalmente a vantaggio dei soli prodotti nazionali sarebbe pertanto in contrasto con la norma de qua.

30. Detta evoluzione della giurisprudenza comporterebbe che una contribuzione che configuri un'imposta parafiscale, riscossa nelle stesse condizioni tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati ed il cui ricavato non venga utilizzato in modo discriminatorio rispetto ai prodotti di altri Stati membri, non potrebbe essere considerata in contrasto con l'art. 92 del Trattato per il solo fatto di come essa viene finanziata, ma solo nel caso in cui l'utilizzazione del ricavato stesso favorisse essenzialmente i prodotti nazionali. A parere del governo tedesco queste considerazioni sono coerenti con l'idea della competenza esclusiva della Commissione a verificare la compatibilità di una misura di aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, mentre invece il giudice nazionale è chiamato a controllare la conformità di una contribuzione interna rispetto all'art. 95. Sarebbe pertanto contraddittorio dedurre dall'illegittimità del metodo di finanziamento, su cui il giudice nazionale può pronunciarsi, l'illegittimità di un provvedimento di aiuto in merito a cui lo stesso giudice non può esercitare alcun controllo.

31. Il governo tedesco conclude facendo osservare che le circostanze di fatto su cui si fonda la causa 47/69 sono abbastanza diverse dalla presente fattispecie: in quella causa si tratterebbe di un aiuto che, sostanzialmente, andava solo a vantaggio dei produttori nazionali, mentre non è invece così nel presente caso.

Osservazioni della Commissione

32. La *Commissione* osserva innanzi tutto che, per la realizzazione delle sue finalità, il Fondo di commercializzazione si è servito dell'aiuto di un'organizzazione chiamata «Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft», che attua una pubblicità collettiva con mezzi e metodi moderni, vale a dire, organizza fiere, studi di mercato, ecc.

33. Per quanto riguarda la *prima questione*, la Commissione osserva che la contribuzione controversa, riscossa al momento dell'abbattimento degli animali, è una tassa di effetto equivalente ad un'imposta che grava indistintamente tanto sui prodotti importati quanto su quelli nazionali, viene imposta dallo Stato ed è finalizzata ad un preciso obiettivo. Nel caso di specie, detta contribuzione avrebbe il solo scopo di promuovere alla commercializzazione dei prodotti tedeschi. Per risolvere questa questione pregiudiziale sarebbe quindi necessario distinguere fra una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato ed una tassa interna ai sensi dell'art. 95 dello stesso, dal momento che una stessa imposta non può rientrare contemporaneamente in ambedue le categorie (sentenza Cucchi, sopraccitata).

34. La Commissione, in conformità con la giurisprudenza della Corte, fa notare che si dà una tassa di effetto equivalente quando una contribuzione grava specificamente sui prodotti importati e non invece sui prodotti nazionali similari, e che gli oneri pecuniari che rientrano in un regime generale di tassazione interna che coinvolge sistematicamente, secondo gli stessi criteri, i prodotti nazionali e quelli importati, non debbono essere considerati tasse di effetto equivalente. Peraltro, gli oneri pecuniari destinati a finan-

ziare l'attività di un ente di diritto pubblico potrebbero configurare delle tasse di effetto equivalente (sentenza 19 giugno 1973, Capolongo, causa 77/72, Racc. pag. 611 e sentenza Cucchi, sopraccitata).

35. La Commissione fa notare altresì che, secondo la giurisprudenza della Corte, per qualificare una contribuzione interna come «tassa di effetto equivalente», è necessario prendere in considerazione la destinazione del ricavato di questa contribuzione. In tal modo, un'imposizione interna che grava contemporaneamente sui prodotti importati e su quelli nazionali similari potrebbe configurare una tassa di effetto equivalente, se fosse esclusivamente destinata ad alimentare attività a vantaggio specifico dei prodotti nazionali oggetto di imposizione.

36. In seguito ad una certa contraddizione che la Commissione può rilevare nella giurisprudenza precedente della Corte in merito alla questione di sapere se, ai fini della qualificazione di un'imposta interna come «tassa di effetto equivalente», la compensazione dell'onere gravante sui prodotti nazionali deve essere integrale o parziale (sentenze Steinike, Capolongo, IGAV, Cucchi e Sovraprezzo, citate), la Commissione fa notare che la giurisprudenza della Corte si è stabilizzata e cristallizzata con la sentenza Compagnie Commerciale de l'Ouest, sopraccitata. In tal modo, si presenterebbe una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, vietato dagli artt. 9 e 12 del Trattato, solo se l'imposizione interna de qua, riscossa indistintamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, è destinata a vantaggio dei soli prodotti nazionali, e se l'onere che grava i prodotti nazionali è totalmente compensato.

37. In base a detta giurisprudenza, spetterebbe al giudice nazionale accertare se il beneficio finanziato dalla contribuzione controversa serva esclusivamente a promuovere la commercializzazione e lo sfruttamento dei prodotti nazionali e se compensi totalmente l'onere gravante su detti prodotti. Rientrerebbe altresì nel potere di valutazione del giudice nazionale la verifica del fatto che i maiali provenienti dai Paesi Bassi e commercializzati in Germania con un marchio indicante il loro paese di origine abbiano beneficiato dei provvedimenti di promozione commerciale da parte del Fondo di commercializzazione.

38. La Commissione osserva infine che, secondo la giurisprudenza della Corte, se sono presenti le condizioni indicate, il fatto che l'imposizione de qua sia riscossa solo al momento dell'abbattimento, vale a dire in una fase successiva al passaggio della frontiera, non impedisce l'applicazione degli artt. 9 e 12 del Trattato.

39. In ordine alla *seconda questione*, la Commissione osserva che, sempre in conformità con la giurisprudenza della Corte sopraccitata, quando un'imposta interna colpisce indistintamente, secondo gli stessi criteri, i prodotti nazionali e quelli importati e l'onere che grava sui prodotti nazionali è in parte compensato attraverso l'utilizzazione del ricavato di questa tassa, si tratta di un'imposizione interna ai sensi dell'art. 95 del Trattato, vietata qualora essa si manifesti come discriminatoria, vale a dire colpisca più gravemente i prodotti importati. In tal modo, nel caso presente, se la contribuzione considerata gravante sui prodotti nazionali viene parzialmente compensata attraverso misure di promozione nazionali, detta compensazione sarebbe discriminatoria in relazione all'importo che grava sui prodotti importati.

40. L'entità di questo importo discriminatorio dovrebbe essere accertata dal giudice nazionale e l'onere della prova incomberebbe sulle autorità nazionali. Qualora però, l'esatto importo della discriminazione che colpisce i prodotti importati non possa essere accertato, la Commissione ritiene che si debba sopprimere completamente l'imposta riscossa, in quanto è questo il solo mezzo di impedire una discriminazione diretta o indiretta. Quanto detto emergerebbe dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 8 gennaio 1980, Commissione/Italia, causa 21/79, Racc. pag. 1), nonché dal tenore letterale e dalla ratio dell'art. 95 del Trattato.

41. La Commissione afferma altresì che i principi elaborati nella sentenza Schul non sono applicabili all'imposizione oggetto della presente controversia. Infatti, nel caso dell'imposta sul valore aggiunto si tratterebbe di un sistema comune, per cui esisterebbe una base imponibile uniforme in tutti gli Stati membri e che, di conseguenza, potrebbe essere integralmente valutato sulla base dell'art. 95 del Trattato. Nella fattispecie, peraltro, si tratterebbe di due diverse imposizioni che, a causa dell'autonomia fiscale, verrebbero riscosse in maniera differente e il cui importo non sarebbe conosciuto dettagliatamente. La compatibilità con l'art. 95 del Trattato dovrebbe pertanto essere esaminata per ciascuna tassa separatamente e in ragione delle relative norme nazionali. Conseguentemente, la contribuzione tedesca non sarebbe di per sé discriminatoria per il solo fatto che il prodotto importato è già stato onerato, nel paese di origine, con un'altra imposta sull'abbattimento nazionale, che non è stata restituita al momento dell'esportazione.

42. La Commissione, in merito alle questioni *terza e quarta*, afferma che, contrariamente all'art. 95, l'art. 92 del Trattato non ha un'efficacia diretta. In conformità con la giurisprudenza della Corte, il divieto previsto all'art. 92, n. 1, non è né assoluto né incondizionato. L'analisi della compatibilità di un provvedimento di aiuto con il mercato comune sarebbe assegnata alla Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine nell'art. 93 del Trattato. Non sarebbe pertanto consentito ai singoli invocare dinanzi ad un giudice nazionale l'art. 92 del Trattato per far valere la compatibilità di un provvedimento di aiuto con il diritto comunitario (sentenza Compagnie commerciale de l'Ouest, citata).

43. La Commissione sottolinea tuttavia che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, detto principio subisce le seguenti deroghe: il giudice nazionale può verificare se un aiuto è compatibile con l'art. 92 del Trattato quando la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'art. 93, n. 2, e può altresì verificare l'osservanza delle disposizioni dell'art. 93, n. 3. In tal modo, il singolo potrebbe far valere che un provvedimento di aiuto nazionale non è stato notificato alla Commissione. Nel caso di specie, la contribuzione controversa sarebbe stata notificata ai sensi dell'art. 93, n. 3.

44. La Commissione conclude che anche se, nel caso di specie, non si deve escludere che la contribuzione controversa sia incompatibile con l'art. 92 del Trattato a causa del metodo con cui essa è finanziata, è superfluo risolvere la quarta questione in quanto il giudice nazionale non è autorizzato ad applicare nel merito l'art. 92 del Trattato.

C. N. Kakouris

giudice relatore